

Cass. civ. Sez. V 7 marzo 2005, n. 4908

Con atto notificato a mezzo posta il 24/5/2004, la srl A.P. Italia proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che in qualità di proprietaria di un cartello pubblicitario bifacciale installato in Comune di Capolona (AR), aveva provveduto al pagamento dell'imposta sulla base della sola superficie interna con esclusione, cioè, della cornice perimetrale.

Partendo dal presupposto della computabilità di quest'ultima, la srl IRTEL, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Capolona, le aveva però notificato un avviso con cui le aveva richiesto il pagamento di ulteriori L. 112.000, delle quali L. 64.000 a titolo di maggiore imposta e L. 48.000 a titolo di sanzione per infedele dichiarazione.

Trattandosi di pretesa illegittima, si era rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, che con sentenza n. 76/04/2001 aveva annullato l'atto impugnato perchè il tributo andava commisurato alla superficie effettivamente utilizzata per la pubblicità.

La IRTEL si era però gravata alla Commissione Tributaria Regionale, che aveva accolto l'appello con una sentenza che andava cassata perchè viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè da difetto di motivazione su punto decisivo della controversia.

Mentre il Comune non svolgeva nessuna attività difensiva, la srl IRTEL resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 4/2/2005.

Motivi della decisione

Con il controricorso, la srl IRTEL non si è limitata a contestare la fondatezza del ricorso, ma ne ha eccepito ancor prima la tardività perchè spedito per la notifica il 24/5/2004 e, dunque, dopo il decorso di un anno e 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, depositata in segreteria il 7/4/2003.

L'eccezione è infondata perchè il termine lungo di cui [all'art. 327 c.p.c.](#) non è di un anno e 45 giorni, ma di un anno e 46 giorni che, nel caso di specie, scadevano il 23/5/2004 che, però, era domenica, per cui deve concludersi per la tempestività del ricorso, spedito dall'A.P. Italia il 24/5/2004, che per quanto sopra detto, rappresentava l'ultimo giorno utile per la notifica.

Ciò posto, deve rilevarsi che dopo aver richiamato la normativa di riferimento, la Commissione Tributaria Regionale ne ha dedotto che per gli impianti circoscritti da cornice di natura stabile, l'imposta doveva essere calcolata sulla base della sola superficie occupata dal pannello pubblicitario.

Tanto puntualizzato, la Commissione Tributaria Regionale è passata ad esaminare le caratteristiche della cornice di cui si discuteva, osservando che dalla documentazione fotografica prodotta dalla IRTEL, emergeva che il cartello era "privo di una struttura fissa chiamata stabile", in quanto aveva le caratteristiche di un impianto a "corpo unico" ovvero "monolitico", secondo il termine tecnico impiegato dall'A.P. Italia.

Dato atto di quanto sopra, la Commissione Tributaria Regionale ha quindi accolto l'appello affermando testualmente che "in una struttura stabile la cornice non fa parte del cartello pubblicitario, poichè rimane sempre fissa, mentre cambiano soltanto i messaggi pubblicitari. Cosa diversa è, invece, un cartello in cui la superficie della minima figura piana geometrica dove è circoscritto il mezzo pubblicitario è tutto compreso, sia il messaggio che gli elementi di cornice, e che la sua rimozione potrà avvenire solo totalmente".

La srl A.P. Italia ha censurato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, perchè contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, la base imponibile poteva essere rappresentata unicamente dalla superficie destinata alla pubblicità, con l'ovvia esclusione della cornice perimetrale che, per definizione, non aveva altro scopo se non quello di delimitare lo spazio utilizzato per la pubblicità.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha invece lamentato il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, perchè a tutto concedere, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe potuto concludere per la computabilità della cornice solo dopo aver accertato che la medesima aveva anch'essa una sua consistenza pubblicitaria ovvero una valenza di componente aggiuntiva del messaggio.

Così riassunte le doglianze dell'A.P. Italia, osserva il Collegio che per la pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma 1, del [D.Lgs n. 507/1993](#) stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Ciò significa che l'imposta dev'essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi.

Se, quindi, la faccia dell'impianto si compone, per esempio, di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio.

Se, invece, l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzabile per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie.

Nei casi controversi, occorre perciò procedere ad un accertamento di fatto che la Commissione Tributaria Regionale ha riassunto in termini tali da far capire che, nella specie, l'impianto non si componeva di parti autonome e separate, ma costituiva un "tutto" interamente utilizzabile per la pubblicità e, dunque, interamente assoggettabile all'imposta.

Trattandosi di conclusione conforme al diritto, il ricorso dell'A.P. Italia dev'essere rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005